

STATUTO SOCIALE

Associazione Sportiva Dilettantistica "NETROX"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36, 37, 38 del Codice Civile ed al Lgs 460/97 l'Associazione denominata "NETROX". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in via Madonna di Fatima 5 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Ha per scopo stabile e principale, lo sviluppo e l'attività sportiva connessa alla pratica del Softair, attraverso lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale. L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 25, l'Associazione si impegna a garantire che essa sia sempre affiliata ad un Ente riconosciuto di Promozione Sociale o Sportiva, nonché che la stessa abbia idonea copertura con polizza assicurativa.

Art. 4 – ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto sociale e i Regolamenti in vigore portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto nelle Assemblee. Gli Associati eleggono gli Organi Associativi, approvano e modificano lo Statuto e i Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'Atto Costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro adesione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rimborsabile in nessun caso ed è intrasmissibile e non rivalutabile. Non sono ammessi associati con rapporto temporaneo.

Art. 5 – AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI ADESIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato sentenze penali di condanna per delitti non colposi;
- b) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- c) accettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti in vigore;
- d) versare la quota associativa annuale.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio

Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare e a far osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- ad essere puntualmente informati sulle deliberazioni adottate dagli Organi Associativi e sulle attività associative;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee Ordinaria e Straordinaria con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a recedere volontariamente dall'appartenenza all'Associazione.
-

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione ovvero perdono la loro qualità di Associati:

1. per dimissioni volontarie, con preavviso scritto di almeno otto giorni al Consiglio Direttivo.
2. per morosità nel pagamento delle quote associative senza aver fatto pervenire al Consiglio Direttivo dei giustificati motivi in forma scritta.
3. per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico degli Associati il Consiglio Direttivo può deliberare altresì l'adozione dei provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti. Contro i provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio non è ammesso ricorso.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire a cura del Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori mediante i sistemi di avviso

stabiliti nei Regolamenti. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima istanza e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni (e minorenni attraverso l'esercente della patria potestà) che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto al voto. Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto. Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli Associati maggiorenni in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative. Tutte le cariche associative sono onorifiche e gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre Associati. Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale e, ove non diversamente specificato, saranno valide a maggioranza relativa. Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dell'Associazione dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
- b) in seconda convocazione quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione. In questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

1. discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
2. discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
4. decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione.

Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o validamente rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto. L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

1. delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 23;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 24;
3. delibera sulla trasformazione dell'associazione con le modalità dell'art.25;
4. delibera le modifiche dei Regolamenti Interno e di Settore;
5. ratifica la radiazione degli Associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
6. in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio direttivo;
7. decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Il numero effettivo dei membri è stabilito dal Regolamento Interno. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni. E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo. Dovrà altresì eleggere, tra tutti i Consiglieri escluso il Presidente, il Vice Presidente, che sarà anche il Vice Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto e verbalizzate dal Segretario. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio calcolata per eccesso. A scopo esemplificativo, nel caso di un Consiglio di tre membri, il calcolo produce il risultato di tre ($3:2 = 1,5 + 1 = 2,5$ per eccesso _ 3).

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 16.

In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare. Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la

determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e sulla corretta e tempestiva comunicazione a tutti gli Associati delle deliberazioni degli Organi Associativi e delle attività associative, si adopera inoltre per comporre eventuali controversie tra gli Associati ovvero tra questi e l'Associazione, coadiuvato dal Vice Presidente. Svolge funzione di pubbliche relazioni che per casi specifici possono essere da lui delegate ad altro Consigliere. In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 – TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente normativa civile e fiscale e controlla, di concerto con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'impiego dei fondi sociali.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Provvede anche alla spesa ed all'incasso delle somme di denaro dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali diversi da quelli di competenza del Tesoriere, cura personalmente la redazione dei verbali di adunanze del Consiglio Direttivo nonché delle Assemblee, svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione rimanendone personalmente responsabile; è assegnatario di tutti i beni sociali e comunque strumentali allo svolgimento dell'attività sociale, rimanendo personalmente responsabile della custodia e della buona conservazione svolgendo l'attività di economo sociale.

Art. 22 – SETTORI E SEZIONI

Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea Ordinaria di organizzare l'Associazione in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica che saranno disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto (Regolamenti di Settore).

Potrà altresì proporre di costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e validamente costituita ai sensi dell'art. 17. Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate a scrutinio segreto da due terzi degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 24 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole a scrutinio segreto dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 25 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea Straordinaria potrà, a maggioranza qualificata e a scrutinio segreto, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.


Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia; l'arbitrato, con sede in Pavia, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 27 – NORMA FINALE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e dell'Art. 27 bis della tabella Allegato B, DPR 26/10/1972 n° 642. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile. Il presente statuto è composto da 27 (ventisette) articoli ed entra immediatamente in vigore.

A.S.D. NETROX
Via Madonna di Fatima, 5
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
C.F. 90035530121



Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is the most stylized, the middle one is 'Minda Noll', and the bottom one is 'S. P. Prati'.